



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DELIBERA DEL PRESIDENTE

N. 159 / 2025

27/11/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.23 DEL CCNL ENTI LOCALI 16/1L/2022 PER L'UTILIZZO DI PERSONALE TRAMITE L'ISTITUTO DEL COSIDDETTO "SCAVALCO CONDIVISO" CON IL COMUNE DI MELILLI.

Il giorno 27/11/2025 alle ore 12,10 e seguenti, il Presidente Dott. Michelangelo Giansiracusa, in video collegamento (tramite piattaforma Go.To), assistito dal Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella (in presenza) nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in via Roma.

RISORSE UMANE
Servizio Organizzazione Giuridica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 3649 / 2025

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.23 DEL CCNL ENTI LOCALI 16/11/2022 PER L'UTILIZZO DI PERSONALE TRAMITE L'ISTITUTO DEL COSIDDETTO "SCAVALCO CONDIVISO" CON IL COMUNE DI MELILLI.

Premesso:

- che con Delibera del Commissario Straordinario nella funzione di Consiglio provinciale n. 15 dell'11/05/2018, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 244 del TUEL;
- che le vigenti disposizioni normative impediscono, in tale condizione, l'attivazione di procedure di assunzione di personale;
- che da un'analisi della dotazione organica dell'Ente è emersa una significativa sproporzione tra il personale inquadrato nell'area degli Operatori Esperti (ex categoria B3), quello inquadrato nell'area degli Istruttori (ex categoria C) e quello inquadrato nell'area dei Funzionari ed E.Q. (ex categoria D);
- che dalle relazioni dei Capi Settore, richieste dalla Presidenza, è emersa la necessità impellente di rafforzare l'assetto amministrativo del Libero Consorzio, al fine di garantire una gestione efficace e tempestiva dei procedimenti di spesa e la migliore realizzazione dei servizi istituzionali attraverso un'economica gestione delle risorse;
- che l'art. 23 del CCNL Enti Locali del 16/11/2022 rubricato *"Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione"* prevede:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. 3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL. 4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL. 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; 32 - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di

posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente. 6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. 7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018.";

- che, pertanto, con Avviso prot. gen. n. 18347 del 26/06/2025, a firma del Capo del II Settore e del Presidente, è stata avviata un'indagine esplorativa volta a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di dipendenti di ruolo, appartenenti all'area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex categoria D) e all'area degli Istruttori (ex cat C) - profili tecnici, amministrativi e contabili, attualmente in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, ai quali si applica il CCNL del Comparto Funzioni Locali, disponibili a prestare servizio presso il Libero Consorzio tramite l'istituto del cosiddetto "scavalco condiviso" e che le professionalità richieste riguardano prioritariamente la Viabilità, l'Edilizia scolastica, le Entrate, il Contenzioso, l'Ambiente e il Corpo di Polizia Provinciale;

Evidenziato:

- che l'assegnazione temporanea del dipendente presso altro Ente del medesimo comparto, nell'ambito del principio di leale collaborazione tra Enti, riconosciuto a livello costituzionale dall'art. 97, comma 2, Cost., sancito anche dall'art. 1, comma 2 bis della L. n. 241/1990, non realizza alcuna nuova assunzione o diverso rapporto di impiego né novazione soggettiva dell'originario rapporto di lavoro con l'Ente di provenienza o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente destinatario delle prestazioni lavorative;
- che l'istituto dello "scavalco condiviso" individua una modalità di utilizzo del dipendente pubblico da parte di più enti per periodi predeterminati e per una parte di tempo del lavoro d'obbligo, senza che si possa configurare un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale o una nuova assunzione;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti — Sezione Autonomie n. 23/SEAUT/2016/QMIG, con la quale è stato precisato che l'istituto in parola *"trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più enti, mediante il quale, rimanendo legato all'unico rapporto d'impiego con l'ente locale originario, il lavoratore rivolgerebbe parte delle proprie prestazioni lavorative anche di detto comune in forza dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza, di cui la convenzione regolativa dei rapporti giuridici tra i due enti assumerebbe carattere accessivo"*;

Richiamata, altresì, la deliberazione Corte dei Conti - Sezione Autonomie - 10/SEAUT/2020/QMIG recante: *"Applicabilità del divieto temporaneo di assunzioni, ex art. 9, comma I — quinquies, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, all'istituto della "scavalco condiviso" nella quale si legge ".... nella fattispecie di avvalimento parziale del dipendente in servizio presso un altro ente non si è al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, come nell'ipotesi del "comando" (fattispecie esaminata in concreto, nella deliberazione n. 103/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo), ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale. Ed invero, il legislatore prescrive che, in sede di convenzione, debba essere definito "il quomodo di ripartizione del carico finanziario, in estrema ipotesi anche insussistente ex latere accipientis". Nello "scavalco condiviso", infatti, il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Pertanto, quand'anche la convenzione sottoscritta fra le amministrazioni preveda una ripartizione del carico finanziario della spesa complessiva, già in essere per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo all'ente utilizzatore, la fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni "a scavalco" ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo..." ed ancora: "il divieto contenuto nell'art. 9, comma I-quinquies del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 07 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 CCNL del comparto Regioni -Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'Ente utilizzatore"*;

Considerato il permanere della situazione di dissesto finanziario e, pertanto, l'impossibilità giuridica, allo stato, di procedere a nuove assunzioni va temperata con l'esigenza di garantire l'erogazione dei servizi

istituzionali; sul punto la Corte Costituzionale ha precisato che *"il blocco delle assunzioni è senz'altro suscettibile di pregiudicare il buon andamento della pubblica amministrazione"* (sentenza n. 272/2025);

Richiamata, la recente circolare del Ministero dell'interno – D.A.LT. n. 11/2022 con specifico riferimento ai comuni in stato di dissesto/riequilibrio finanziario pluriennale/strutturalmente deficitario, evidenzia che le richieste di assunzioni di personale con contratto a tempo determinato nell'ambito del PNRR non contemplano quelle interamente eterofinanziate "o di applicazione del regime di "scavalco condiviso", e dunque non dovranno essere sottoposte alla Commissione (COSFEL).

Rilevato che alla stregua della deficitaria struttura organizzativa dell'Ente e stante la necessità di garantire le funzioni fondamentali e i servizi fondamentali dell'Ente, nelle more della redigenda rideterminazione della dotazione organica dell'Ente ai sensi dell'art. 259, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000, la scelta organizzativa dell'Amministrazione di ricorrere all'istituto dello scavalco c.d. condiviso, non costituendo un nuovo rapporto di lavoro, può considerarsi conforme alla legge, al vigente CCNL e al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e non necessita dell'autorizzazione della C.O.S.F.E.L., fermo restando che le spese pro quota sostenute dall'Ente dovranno in ogni caso essere computate nella spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 o 562, della legge n. 296/2006;

Viste le direttive espresse dal Presidente il quale, nel premettere che in è in corso un processo di riorganizzazione dei Settori finalizzato ad ottimizzare l'attività dell'Ente ritenendo che l'attivazione dello "scavalco condiviso" possa rappresentare uno strumento per superare le criticità di breve periodo esistenti, ha individuato all'esito dell'indagine esplorativa, tra i candidati la cui esperienza professionale e capacità rispondono, in questa prima fase iniziale, alle esigenze dell'Ente, il dipendente Avv. Salvatore Sbona, dipendente del Comune di Melilli, inquadrato nell'Area dei Funzionari e E.Q. (ex categoria D1), per n. ore 12 ore settimanali, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione e fino al 30 Giugno 2026;

Ravvisata la necessità di regolare i profili essenziali della utilizzazione congiunta dei dipendenti individuati, con apposita convenzione concordata con l'Ente di appartenenza, il cui schema è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art. 250 comma 1 del d.lgs. 267/2000 che disciplina la *"Gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento"*;

Preso atto che la previsione di spesa del personale per l'anno 2025, comprensiva della spesa pro quota per l'utilizzo del dipendente in parola, è abbondantemente inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 e pertanto rientra nel limite previsto dall'art. 1, comma 557 e ss della Legge n. 296/2006;

Ritenuta pertanto la propria competenza all'adozione della presente proposta deliberativa, unitamente alla quale vengono resi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. n. 48/1991, come modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ritenuto pertanto di sottoporre la presente proposta di approvazione dello schema di convenzione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009;

Visto il ROUS nel testo vigente;

Visto il CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;

Dato atto, ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

PROPONE

per le motivazioni sopra esposte,

1. di approvare l'allegato schema di convenzione per l'utilizzo di personale ai sensi dell'art.23 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 tra il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Comune di Melilli e il dipendente Avv. Salvatore Sbona;
3. di dare atto che la convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione e fino al 30/06/2026, alle condizioni in essa stabilite;
4. di demandare al Capo del III Settore Economico-finanziario e al Capo del II Settore "Risorse umane" tutti gli atti e gli adempimenti consequenziali per dare attuazione alla presente deliberazione;
5. di trasmettere, per quanto di competenza, il presente provvedimento al Comune di Melilli;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

Data sottoscrizione Proposta
Siracusa lì, 27/11/2025

IL CAPO SETTORE
LUPO SALVINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Presidente

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la proposta dell'Ufficio meritevole di accoglimento;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Settore;

VISTO il parere di regolarità contabile del Dirigente del III Settore;

Delibera

1. di **APPROVARE**, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di deliberazione.
2. di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art 12 comma 2 della L. R. n 44/91 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Spinella
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE
Michelangelo Giansiracusa
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)